

Repertorio n. 51740 Raccolta n. 21723  
VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA

(esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.  
82, terzo e quinto comma, Dlgs 117/2017)

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di  
marzo, alle ore sedici.

In Firenze, nel mio studio, piazza D'Azeglio 20.

24 marzo 2021

Davanti a me Dottor Simone Ghinassi, Notaio in Firenze, i-  
scritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firen-  
ze, Pistoia e Prato,

è presente la signora:

Cravedi Bruno, nato a Piacenza il 3 luglio 1949, domiciliato  
per la carica ove appresso, la quale interviene al presente  
atto quale Presidente del Consiglio di amministrazione della:  
"FONDAZIONE POLIS, patto di cittadinanza per una vita autono-  
ma", con sede in Scandicci, piazzale della Resistenza n. 1  
(codice fiscale 94201140483), iscritta presso il registro re-  
gionale delle persone giuridiche in data 8 giugno 2012 al n.  
835, in virtù di Decreto emesso dalla Regione Toscana n. 2322  
del 31 maggio 2012.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono  
certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, alla  
riunione del Consiglio di amministrazione della predetta fon-  
dazione convocato in questo giorno, ora e luogo per discutere  
e deliberare sul seguente ordine del giorno:  
modifiche statuto dell'associazione.

Aderendo io Notaio alla richiesta, assume la presidenza del  
Consiglio il comparente, su designazione unanime degli inter-  
venuti, il quale constata:

- che sono presenti tutti i consiglieri e cioè esso compa-  
rente, Presidente, nonchè i signori Paolo Bongiani, in per-  
sona, mentre sono collegati in videoconferenza, ai sensi del-  
l'art.73, comma 4, D.L. 18/2020, i signori D'Abbondio Danie-  
la, Detti Cristina, Danesi Gabriele, Gualtieri Lorenzo e Bin-  
di Alice;

- per il Collegio dei revisori è presente il revisore Riccar-  
do Vannini; assenti giustificati gli altri;

- che pertanto il Consiglio è validamente costituito ai sensi  
di legge e del vigente statuto ed atto a deliberare su tutti  
gli argomenti di cui all'ordine del giorno avanti trascritto.

Quindi il Presidente prendendo la parola sull'argomento di  
cui all'ordine del giorno espone agli intervenuti i motivi  
per cui si rende opportuno modificare gli articoli 1, 3, 5,  
7, 9, 15, 16, 17, 20, 21, 25 e 26 del vigente statuto al pre-  
cipuo fine di adeguarlo alle disposizioni del Dlgs. 3 luglio  
2017, n. 117, illustrando all'assemblea il contenuto delle  
singole modifiche proposte.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo esau-



riente discussione, all'unanimità

D E L I B E R A

- di modificare così come segue i seguenti articoli dello statuto della Fondazione:

**"Art. 1 - Costituzione, denominazione e durata**

E' costituita la Fondazione denominata "Polis, patto di cittadinanza per una vita in autonomia - ETS".

Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "Polis ETS".

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo.

**Art. 3 - Scopo e attività**

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha come finalità fondamentale ed esclusiva l'esercizio di una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei seguenti settori:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi ed attività di assistenza sociale e socio-sanitaria ovvero interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

A tale scopo si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

- sostenere le politiche sociali di intervento dei Comuni che fanno parte della "Società della Salute zona Fiorentina Nord-Ovest" e di altre realtà pubbliche e private a favore delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale per il miglioramento della loro qualità di vita, con particolare attenzione ai servizi residenziali o comunque sostitutivi della famiglia;

- favorire, in attuazione dell'art. 4, lett. e) dello Statuto della Regione Toscana, nel rispetto delle specifiche esigenze delle singole persone con disabilità, lo sviluppo di una rete di servizi residenziali e semi residenziali che rispondano a criteri di molteplicità e diversità di tipologie collocate in un continuum che vada da strutture che offrano programmi di bassa intensità sanitaria e prevalente assistenza socio-educativa fino a strutture in grado di offrire programmi ad alta intensità di assistenza sanitaria e socio-sanitaria dove le



persone con disabilità siano stimolate ad acquisire il massimo grado di autonomia possibile e sia garantita la qualità della vita.

- Sostenere la formazione di operatori specializzati chiamati ad operare nelle strutture.

- Promuovere iniziative per avviare e sostenere processi di integrazione che valorizzino, per le persone con disabilità, tutte le possibili attività riabilitative, socio-sanitarie, educative, formative, occupazionali, culturali, sportive, e sociali in genere.

- Favorire la diffusione di documentazione regionale, nazionale ed internazionale relativa all'assistenza e alla tutela delle persone con disabilità.

Per raggiungere i suoi scopi la Fondazione potrà:

a) stipulare ogni atto o contratto, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni, nell'ambito dell'oggetto statutario, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o di cui riceva apposito mandato di gestione ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, nonché amministrare o gestire le somme rinvenienti da tale gestione;

c) compiere atti o stipulare contratti, svolgere qualunque attività strumentale o accessoria al perseguimento dello scopo dell'ente. In particolare, tra l'altro, per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà:

- acquisire beni e servizi a qualunque titolo, gratuito oppure oneroso;

- ricevere, tramite lasciti testamentari, donazioni, contratti di mantenimento, atti di destinazione, atti di trust, legati per atto tra vivi come a causa di morte, singoli beni o capitali, da destinare all'assistenza delle persone che abbiano effettuato il conferimento o a vantaggio di terzi.

In tali casi nell'atto potrà essere convenuto che la persona con disabilità sia assistita nel medesimo immobile o porzione di immobile oggetto dell'atto ovvero, con il consenso del dante causa, in altra corrispondente struttura. Nel medesimo atto potrà essere altresì convenuto che la Fondazione divenuta proprietaria dell'immobile o della porzione di immobile, abbia la facoltà di realizzarvi, fermo il predetto obbligo di assistenza in loco eventualmente assunto, una struttura di casa-famiglia nella quale ospitare e far assistere altri disabili, con gradualità e idoneità di inserimento, i quali risultino in attesa di ricevere le prestazioni di assistenza residenziale;

d) amministrare, nel rispetto dei limiti di legge ed in par-

ticolare delle riserve previste dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e le somme di cui riceva mandato di gestione o che comunque derivino dalla amministrazione dei beni immobili gestiti per conto terzi;

e) stipulare contratti o convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione dei suddetti beni e servizi avvalendosi altresì di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta dei medesimi;

f) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta precipuamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

g) svolgere, anche costituendo ovvero partecipando ad altro soggetto, attività strumentale al perseguimento degli scopi statutari;

h) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

i) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle attività idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

j) raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità;

k) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di promozione e di commercializzazione, con particolare riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs n.117 del 03/07/2017 (Codice del terzo settore o CTS) la Fondazione potrà svolgere altresì attività diverse e di carattere secondario nonché strumentali rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non accettare beni o capitali qualora le loro modalità o condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

#### **Art. 5 - Patrimonio**

Il patrimonio, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è composto dal fondo di dotazione costituito:

- dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo, di denaro o beni immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo ovvero, successivamente, dai Fondatori o dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato da Enti territoriali o da altri enti pubblici.

Non costituiscono incremento del patrimonio, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti a titolo di concorso di spese di gestione o per la realizzazione di specifiche iniziative, nonché i contributi annuali corrisposti dai medesimi in conformità agli articoli 9,10,11 del presente Statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.


#### **Art. 7 - Esercizio finanziario e bilancio**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio preventivo per l'esercizio in corso ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente, entrambi predisposti dal Direttore. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno, salvo comunque l'obbligo di deposito presso il RUNTS entro la stessa data.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



#### **Art. 9 - Fondatori Promotori**

I Fondatori Promotori attualmente facenti parte della Fondazione sono:

- i Comune di Campi Bisenzio, di Lastra a Signa, di Scandicci, di Vaglia, di Sesto Fiorentino, di Signa e di Calenzano facenti parte della zona Nord-Ovest di Firenze;
- la "Società della Salute zona Fiorentina Nord-Ovest" i quali sottoscrivono l'atto costitutivo.

I Fondatori Promotori contribuiscono al versamento annuale di un contributo in denaro a sostegno delle attività della Fondazione.

In nessun caso i Fondatori Promotori hanno diritto al rimborso di contributi versati o di altre elargizioni eventualmente operate in favore della Fondazione.

Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa della Fondazione.

#### **Art. 15 - Organi della Fondazione**

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente Vicario;
- il Collegio dei Partecipanti;
- l'Organo di controllo.

#### **Art. 16 - Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è composto da sette membri:

- due dei componenti sono nominati a maggioranza dai Fondatori Promotori;
- due dei componenti sono nominati a maggioranza dai Fondatori;
- tre dei componenti sono nominati a maggioranza dal Collegio dei Partecipanti.

Ai fini della nomina dei propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione, per i Fondatori e i Partecipanti si dovranno prevedere modalità di elezione in modo che almeno un componente da parte dei Fondatori e due componenti da parte dei Partecipanti vengano eletti dalle persone con disabilità, loro rappresentanti legali e/o da loro familiari (intendendosi per tali il coniuge, i parenti o affini, entro il 4° grado, della persona disabile) e da Associazioni, Comitati e enti, costituiti da persone con disabilità, loro rappresentanti legali e/o da loro familiari (intendendosi per tali il coniuge, i parenti o affini, entro il 4° grado, della persona disabile).

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni e, alla scadenza, sino alla costituzione del nuovo Consiglio, svolge solo attività di ordinaria amministrazione.

I componenti del Consiglio prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

In caso di dimissione o cessazione dalla carica di uno o più

Consiglieri, i Consiglieri nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio di Amministrazione decade.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono farsi rappresentare.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione del patrimonio della Fondazione e per l'impiego delle risorse finanziarie in conformità agli scopi istituzionali; in particolare:

a) nomina il Presidente della Fondazione e un vice - Presidente;

b) definisce gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, secondo gli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto;

c) fissa i criteri per divenire Fondatori e Partecipanti alla Fondazione e procede alla relativa nomina;

d) delibera eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della fondazione;

e) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

f) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio sociale;

g) svolge l'ordinaria e la straordinaria amministrazione anche in relazione all'attuazione dei compiti della Fondazione di cui al precedente art. 3;

h) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, operazioni di trust nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili.

i) definisce i criteri di investimento del patrimonio ed assumere ogni deliberazione al riguardo;

j) approva il bilancio di previsione predisposto dal Direttore;

k) approva il bilancio consuntivo di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità stabilite;

l) nomina e revoca il Presidente e i componenti dell'organo di controllo;

m) nomina e revoca il Direttore della Fondazione, determinando natura e durata del rapporto. In caso di mancata nomina del Direttore, i poteri ad esso attribuiti dal successivo art. 23 sono esercitati dal Consiglio di Amministrazione;

n) assume l'eventuale personale dipendente;

o) approva e modificare i Regolamenti interni;

p) delibera la creazione di eventuali imprese strumentali al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

**Art. 17 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce:

- in seduta ordinaria entro i mesi di marzo e ottobre per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario per l'adempimento dei compiti di sua competenza;

- in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei propri membri o dall'Organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, o in di lui mancanza, impedimento o assenza, dal Vicepresidente, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo da comunicarsi a ciascun membro del Consiglio e dell'Organo di controllo, almeno tre giorni prima dell'adunanza anche mediante telegramma, telefax, e-mail e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito:

- quando, ritualmente convocato, sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri;

- quando, in difetto di convocazione, siano comunque presenti tutti i suoi membri in carica.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione vengono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento, o mancanza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi membri presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Per le proposte di modifica dello Statuto, di scioglimento della Fondazione e della devoluzione del patrimonio occorre la presenza e il voto favorevole di almeno 2/3 dei propri membri in carica e comunque la presenza ed il voto favorevole di tutti i membri nominati dai Fondatori Promotori.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate e trascritte in ordine cronologico sull'apposito Libro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione potranno svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-

l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Art. 20 - Il Collegio dei Partecipanti**

Il Collegio dei Partecipanti è un organo consultivo composto dai Partecipanti alla Fondazione.

Nel caso di Partecipanti persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati nel Collegio dei Partecipanti durano in carica cinque anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Collegio dei Partecipanti:

- formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
- esprime i pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime i pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione;
- elegge a maggioranza dei presenti tre membri del Consiglio di Amministrazione.

Al Collegio dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

Il Collegio è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, almeno otto giorni prima dell'adunanza anche mediante telegramma, telefax, e-mail e, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

E' presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


Il Collegio, in prima convocazione, è validamente costituito: con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, è validamente costituito con qualsiasi numero dei membri presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Le adunanze del Collegio potranno essere tenute anche con il metodo della audio o video conferenza con le stesse modalità sopra previste per le adunanze del Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 21 - L'organo di controllo**

L'organo di controllo è nominato ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 e 31 del D. Lgs n.117 del 03/07/2017 (Codice del terzo settore o CTS), a maggioranza, dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili; dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

L'organo di controllo opera secondo le previsioni degli artt. 30 e 31 del D. Lgs n.117 del 03/07/2017 (Codice del terzo settore o CTS).



Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare, all'atto della nomina, il compenso da corrispondere ai componenti dell'organo di controllo.

Le adunanze dell'organo di controllo potranno essere tenute anche con il metodo della audio o video conferenza con le stesse modalità sopra previste per le adunanze del Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 25 - Durata ed estinzione**

La Fondazione non ha durata determinata. Nei casi di cessazione previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione:

- nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del Codice Civile e degli artt. 11 e 21 delle Disposizioni del medesimo;
- determina le modalità di devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione ai sensi dell'art. 31 del Codice Civile osservando le disposizioni vigenti, fermo l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, a favore di altra organizzazione del terzo settore che abbia gli stessi scopi, previo parere dell'ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione disposta dalla legge.

#### **Art. 26 - Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e del codice del terzo settore.";

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale coordinato con le modifiche sopra deliberate, composto di ventisei articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa vidimazione a norma di legge ed omessane lettura per dispensa avutane dalla comparente;
- di conferire al Presidente pieni poteri per inserire nello statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che, anche in modo non formale, venissero richieste dalle competenti autorità ai fini dell'iscrizione nel registro Persone giuridiche e nel registro del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta il Consiglio essendo le ore

Il comparente di quest'atto consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia da me diretta e in parte a mano da me Notaio su venti pagine intere e parte della successiva fino alle firme di sei fogli, del quale ho dato lettura al comparente che dichiaratolo conforme alla sua volontà lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore di cui sopra.

F.to Bruno Cravedi

F.to Simone Ghinassi Notaio